



REGIONE CAMPANIA  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

# **INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA**

PREMESSA.....	4
1. ASPETTI GENERALI.....	5
1.1 AUTORITÀ COMPETENTE.....	5
1.2 PROCEDURE.....	5
1.3 SPECIFICHE PER LA TRASMISSIONE IN FORMATO ELETTRONICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA.....	5
2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMI 9 E 9BIS DEL DLGS 152/2006) .....	6
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
2.2 ISTANZA .....	6
2.3 PROCEDURA .....	7
3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (ART. 19 DEL DLGS 152/2006) ANCHE INTEGRATA CON LA VINCA (SCREENING O VALUTAZIONE APPROPRIATA).....	8
3.1 PREMESSE.....	8
3.1.1 Campo di applicazione.....	8
3.1.2 Valutazione di Incidenza.....	8
3.2 PROCEDURA.....	9
3.2.1 Istanza .....	9
3.2.2 Procedura .....	12
3.2.3 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA integrata con la VINCA (screening o valutazione appropriata) relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 54/85 e s.m.i ed eventualmente NdA del P.R.A.E.) .....	15
3.2.4 Studio preliminare ambientale .....	16
4. CONSULTAZIONE PREVENTIVA (ART. 20 DEL DLGS 152/2006).....	17
5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 21 DEL DLGS 152/2006).....	18
6. FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 26-BIS DEL DLGS 152/2006).....	20
7.    PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE – VIA EVENTUALMENTE INTEGRATA CON LA VINCA (ART. 27-BIS DEL DLGS 152/2006) .....	23
7.1 PREMESSE.....	23
7.1.1 Introduzione .....	23
7.1.2 Campo di applicazione della VIA compresa nel PAUR.....	23
7.1.3 Valutazione di incidenza.....	24
7.2 PROCEDURA.....	25
7.2.1 Istanza e indicazioni tecnico amministrative sulla documentazione da presentare .....	25
7.2.2 Procedura .....	29
7.2.3 Studio di Impatto Ambientale .....	31
7.2.4 Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e dell’art. 27 bis co. 7 del Dlgs 152/2006.....	33
7.2.4.1 Premessa.....	33
7.2.4.2 Rappresentanti unici.....	34
7.2.4.3 Partecipanti alla Conferenza di Servizi.....	35

7.2.4.4	Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi .....	35
7.2.4.5	Rapporto finale della Conferenza .....	37
7.2.4.6	Provvedimento di VIA eventualmente integrata con la VIncA .....	37
7.2.4.7	Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale .....	38
8.	VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI (ART. 28 DEL DLGS 152/2006) .....	40
8.1	INDICAZIONI GENERALI .....	40
8.2	CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA .....	40
9.	PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 9 DEL DPR 120/2017)	42
10.	MODALITÀ PROCEDURALI PER LA PROROGA DI VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI VIA .....	44
10.1	ISTANZA E INDICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 44	
10.2	PROCEDURA .....	44
11.	DISPOSIZIONI FINALI.....	46
	ELENCO ALLEGATI .....	47
	ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORMULAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI .....	47
	ALLEGATO 2 – ELENCO INDICATIVO DEI “TITOLI” (AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, NULLAOSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI) DA RICHIEDERE NEL PAUR.....	47

## **PREMESSA**

Con DGR 680 del 7 novembre 2017 la Regione Campania ha emanato gli “INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA” (Indirizzi Operativi VIA 2017, nel seguito) con i quali ha ridefinito le procedure di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006 afferenti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 104/2017<sup>1</sup>.

Le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 104/2017 hanno profondamente innovato le procedure afferenti alla VIA, introducendo tra l’altro l’art. 27 bis “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto di livello regionale.

La necessità di rivedere gli Indirizzi Operativi VIA 2017 a suo tempo emanati esita anche dalle ultime modifiche operate alla parte seconda del Dlgs 152/2006 con la L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 e con la L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021. Pertanto, nel ridefinire gli Indirizzi Operativi VIA 2017, sulla scorta delle nuove disposizioni si è anche tenuto conto:

- della concreta esperienza maturata nell’applicazione della nuova disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- delle *"Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza"* di cui all’*"Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4"* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat;

Tutta la modulistica, le specifiche e gli indirizzi tecnici inerenti le procedure di cui ai presenti Indirizzi operativi saranno resi disponibile, come di consueto, sulle pagine web regionali **sul sito tematico VAS - VIA - VI** dedicato alle valutazioni ambientali all’indirizzo <http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>. Il sito tematico VAS – VIA – VI è raggiungibile anche attraverso l’home page della Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>) cliccando su *Ambiente* (<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-ambiente>) e poi selezionando il sito tematico VAS – VIA – VI.

---

<sup>1</sup> Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156. Il Decreto è stato emanato in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

# ***1. ASPETTI GENERALI***

## **1.1 Autorità Competente**

L'Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale è lo Staff Valutazioni Ambientali della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - via De Gasperi 28 - 80133 Napoli PEC [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it). Lo Staff Valutazioni Ambientali è competente anche in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di livello regionale e di Valutazione di incidenza (VI) di competenza regionale.

## **1.2 Procedure**

I presenti Indirizzi forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare - art. 6, commi 9 e 9-bis del Dlgs 152/2006;
- verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, anche integrata con la valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata) - art. 19 del Dlgs 152/2006;
- definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del Dlgs 152/2006;
- definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del Dlgs 152/2006;
- fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - art. 26-bis del Dlgs 152/2006;
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – VIA, quest'ultima anche integrata con la valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata) - art. 27-bis del Dlgs 152/2006;
- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - art. 28 del Dlgs 152/2006;
- Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT), predisposto a seguito del rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale favorevole in ottemperanza al provvedimento di VIA o qualora tale Piano non sia stato già approvato nell'ambito della procedura di VIA;
- richiesta di proroga del provvedimento di VIA.

## **1.3 Specifiche per la trasmissione in formato elettronico della documentazione amministrativa e tecnica**

Ai sensi delle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda del D.Lg.152/2006 la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Staff Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente in materia di VIA regionale, rende pubblica, anche sul proprio sito web, la documentazione prevista dalle citate disposizioni.

Al fine di consentire la pubblicazione sul web, le istanze e tutta la documentazione ad esse allegata dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle **apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore e dagli altri soggetti indicati.

## **2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMI 9 E 9BIS DEL DLGS 152/2006)**

### **2.1 Campo di applicazione**

La valutazione preliminare ai fini della individuazione dell'eventuale procedura da avviare, ai sensi del Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006 art. 6 comma 9, potrà essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del richiamato decreto per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Inoltre, la procedura di valutazione preliminare, secondo il successivo **comma 9-bis**, può essere richiesta, **con riferimento a progetti già autorizzati**, anche per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Tale procedura non è applicabile in caso di modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del decreto (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti (comma 7, lettera d) di cui all'art. 6 del Dlgs 152/2006) e per i quali è d'obbligo l'espletamento della VIA secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006.

Il Ministero dell'Ambiente, all'attualità Ministero della Transizione Ecologica, ha predisposto il modello di Lista di controllo generale e il modello di Lista di Controllo specifico per gli impianti eolici. Tali liste di controllo sono disponibili anche **sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale** e dovranno essere utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.

La valutazione preliminare non assolve agli obblighi di valutazione scaturenti dall'art. 5 del DPR 357/1997 in quanto è riferita esclusivamente al campo di applicazione della VIA e non prevede la valutazione secondo i criteri propri della Valutazione di Incidenza. Le disposizioni di cui all'art. 10 co. 3 del Dlgs 152/2006, infatti, fanno riferimento alle procedure di VAS, di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA. Pertanto, l'Autorità competente, sulla base delle informazioni fornite dal proponente, qualora il caso lo richieda, può determinarsi non ritenendo necessaria una verifica di assoggettabilità a VIA o una VIA ma ritenendo necessario sottoporre il progetto/intervento alla Valutazione di Incidenza per escludere, anche sotto il profilo specifico della suddetta valutazione, effetti significativi su uno o più siti della rete Natura 2000.

### **2.2 Istanza**

Il proponente presenta l'**istanza redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, allegando:

- a. Lista di controllo, sia in formato .pdf che in formato .doc;
- b. Allegati elencati nella Tab. 10 della Lista di Controllo in solo formato .pdf
- c. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione (ove tali oneri siano previsti dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti).

**L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore. La lista di controllo dovrà essere firmata sia dall'estensore che dal proponente.**

**Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:**

- non accompagnate dalla Lista di Controllo (.pdf e .doc) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10 della stessa;
- accompagnate da una Lista di Controllo (.pdf) e/o dagli allegati privi di data e/o firme.

In relazione all'istanza di Valutazione preliminare, si ritiene opportuno specificare quanto segue: il campo di applicazione della Valutazione preliminare è delineato dall'art. 6, commi 9 e 9-bis del Dlgs 152/2006 e tale valutazione, come già evidenziato, non è applicabile alle modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del decreto (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti (comma 7, lettera d) di cui all'art. 6 del Dlgs 152/2006) e per i quali è d'obbligo l'espletamento della VIA secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

- tra gli allegati alla Lista di controllo elencati nella Tabella 10 devono essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici, ed eventualmente grafici, redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8 della stessa Lista, ma non il progetto;
- la Lista di controllo deve essere esaustiva e non rimandare nel merito ai contenuti di ulteriore documentazione eventualmente allegata; eventuali rappresentazioni grafiche del progetto (ad esempio, rappresentazione dello Stato di Fatto e dello Stato di progetto con l'indicazione delle modifiche) possono essere allegate a supporto di quanto descritto e valutato nella Lista di controllo ma non possono essere considerate sostitutive dei contenuti richieste dalla stessa;
- la verifica preliminare, al pari della verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del Dlgs 152/2006, non prevede per legge la presentazione del progetto; pertanto il progetto, ove trasmesso, non sarà considerato ai fini dell'istruttoria in quanto la valutazione preliminare è una valutazione speditiva per la quale occorre valutare con rapidità l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
- il proponente, qualora ritenga che le informazioni richieste nella lista di controllo non siano sufficienti e adeguate a valutare il potenziale impatto ambientale determinato dalle modifiche progettuali proposte, può attivare direttamente la verifica di assoggettabilità a VIA.

### 2.3 Procedura

Per le istanze procedibili, la Lista di Controllo presentata, comprensiva dei suoi allegati come elencati nella Lista stessa, viene pubblicata sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale. Considerata la natura speditiva della valutazione preliminare il progetto, ove presentato, non sarà considerato ai fini dell'istruttoria e tutte le informazioni necessarie dovranno essere riportate nella Lista di controllo.

Di norma, per le istanze procedibili, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare lo Staff Valutazioni Ambientali comunica con nota al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006.

La nota con la quale vengono comunicati gli esiti della valutazione preliminare viene pubblicata sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale.

**Nel caso l'esito della valutazione preliminare determinasse la necessità di una VIA, lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del Dlgs 152/2006.**

### **3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (Art. 19 del Dlgs 152/2006) ANCHE INTEGRATA CON LA VINCA (screening o valutazione appropriata)**

#### **3.1 PREMESSE**

##### **3.1.1 Campo di applicazione**

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA regionale secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006.

**La verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione (UOD regionale, Comune, Provincia, ecc.) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta Conferenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto competente.**

**La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere richiesta contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria o preliminare di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione. Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria sarà svolta nell'ambito dell'iter di cui al successivo par. 6.**

**In nessun caso la verifica di assoggettabilità potrà essere richiesta contestualmente o nel corso di una Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione del progetto, poichè nel caso in cui l'Autorità competente dovesse ritenere di assoggettare il progetto a VIA si determinerebbe la necessità di attivare il procedimento di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, con la prevista Conferenza di Servizi. Ne consegue che l'attivazione di una Conferenza di Servizi decisoria, ai fini dell'autorizzazione di un progetto per il quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, potrebbe determinare un inutile aggravio del procedimento.**

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;
- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, relativi ad opere o interventi di **nuova realizzazione**, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (o nelle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per effetto del Piano del Parco di cui alla DGR 617/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 24/12/2009, art. 6, comma 4), e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti direttamente a VIA considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.

##### **3.1.2 Valutazione di Incidenza**

La valutazione di incidenza è necessaria per tutti i progetti e gli interventi che possono incidere significativamente su uno o più siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS). A tal fine non rileva esclusivamente la localizzazione del progetto/intervento (parzialmente/totalmente all'interno



di un sito o completamente esterno) ma altresì le connessioni con i predetti siti che possono determinare incidenze significative su uno o più di essi, per cui anche per progetti/interventi localizzati all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 potrebbe essere necessaria, oltre alla verifica di assoggettabilità a VIA, la valutazione di incidenza.

Ove per un progetto/intervento da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ricorrano le condizioni per la VInCA – screening o per la VInCA – valutazione appropriata, questa dovrà essere integrata nella verifica di assoggettabilità a farsi.

Ferma rimanendo la obbligatorietà, ove ne ricorrano i termini, di integrare la VInCA nella verifica di assoggettabilità a VIA, la responsabilità di richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VInCA (screening o valutazione appropriata) è del proponente.

Ulteriore specifica ritenuta necessaria è che i termini temporali e procedurali restano quelli della verifica di assoggettabilità a VIA in quanto si ritiene che gli stessi, visto l'art. 10 co. 3 del Dlgs 152/2006, assolvano a tutte le esigenze procedurali della valutazione di incidenza.

L'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 dispone che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.”*.

Successivamente la L.R. 16/2014 ha disposto, all'art. 1, comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.”*.

Le Linee Guida nazionali riportano che *“Il “sentito”, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA. Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.”*.

Le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del “sentito”, e quindi l'espressa pronuncia da parte dell'area protetta competente, per le Valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) ricadenti anche solo parzialmente in un'area protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, o in un Parco Naturale Regionale di cui all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_27\\_04\\_2010.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf).

La circostanza che l'intervento/opera oggetto della Valutazione di Incidenza interessi un'area localizzata al di fuori del perimetro delle citate aree protette è ininfluenza ai fini dell'espressione del “sentito” da parte delle stesse in quanto tale obbligo attiene alla circostanza che il sito Natura 2000 interessato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ricada anche solo parzialmente nel perimetro dell'area protetta.

Pertanto, sulla scorta delle precedenti disposizioni i soggetti individuati con DGR 684 del 30/12/2019 quali soggetti affidatari della gestione dei rispettivi siti (**Allegati 1, 2 e 3 alla DGR 684/2019**) **sono quindi tenuti ad esprimere il “sentito” di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 nelle valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000** di propria competenza.

## 3.2 PROCEDURA

### 3.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, eventualmente integrata con VInCA (screening o valutazione appropriata), il proponente presenta

istanza di verifica allo Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania; nell'**istanza**, redatta secondo l'**apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, dovrà essere data evidenza, ove pertinente, del procedimento integrato “Verifica di assoggettabilità alla VIA – VInCA – screening *oppure* valutazione appropriata”; nell'istanza dovrà anche essere riportata l'eventuale proposta formulata dal proponente in merito all'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- a. **Studio Preliminare Ambientale (SPA)** predisposto secondo le specifiche riportate dell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e gli indirizzi pubblicati sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale.  
**Per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA integrate con la VInCA – screening:** lo SPA dovrà obbligatoriamente riportare in allegato l'apposito modulo per la VInCA – screening.  
**Per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA integrate con la VInCA – valutazione appropriata:** allegare anche lo Studio di Incidenza, sotto forma di un autonomo elaborato, redatto tenendo conto dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e delle dettagliate indicazioni di cui alle citate Linee Guida nazionali (VInCA – valutazione appropriata);
- b. eventuale richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; tali condizioni dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui all'**Allegato 1** ai presenti indirizzi; la richiesta dovrà essere trasmessa sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datata e firmata dal proponente e dal professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale; le condizioni ambientali richieste dal proponente (Allegato 1) dovranno essere coerenti con quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale (punto 5 dell'allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e Indirizzi regionali per lo SPA) in quanto non possono rappresentare qualcosa di ulteriore e aggiuntivo ma devono rappresentare parte integrante dello SPA che è l'unico elaborato vincolante previsto dalla normativa vigente per la verifica di assoggettabilità a VIA. Si evidenzia che le condizioni ambientali non sono le caratteristiche progettuali e/o le misure gestionali previste per rendere il progetto conforme ai pertinenti limiti di legge e norme di settore (es. limiti di emissione; caratteristiche delle acque di scarico in corpo idrico; corretta gestione dei rifiuti), bensì ulteriori caratteristiche progettuali e/o misure gestionali che vengono proposte per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi pur nel rispetto delle pertinenti norme di settore.
- c. dichiarazione dei professionisti firmatari dello Studio Preliminare Ambientale nella quale gli stessi dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso **delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto, comprensiva della VInCA, ove integrata;** lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere nel corso della procedura la presentazione del *curriculum vitae* dei professionisti (in formato europeo e recante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni) dal quale si evincono le competenze e la professionalità degli stessi; si evidenzia che nelle Linee Guida Nazionali in materia di valutazione di incidenza la competenza professionale del soggetto che predispone il modulo di screening per la VInCA o lo Studio di incidenza è considerata una condizione ineludibile e soggetta a controllo;

- d. elenco delle Amministrazioni<sup>2</sup> e degli Enti Territoriali<sup>3</sup> potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non è possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica; nell'elenco è obbligatorio inserire i soggetti gestori dei siti Natura 2000 interessati dalla VIncA (screening oppure valutazione appropriata) eventualmente integrata nella verifica di assoggettabilità; l'elenco dovrà essere trasmesso sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
- e. titolo che individua il proponente quale unico legittimo istante in ordine al progetto oggetto della valutazione (solo per opere/interventi rientranti tra le tipologie per le quali la norma specifica di settore prevede un regime "di concorrenza" e stabilisce un procedimento specifico tecnico- amministrativo di natura pubblicistica. (es. concessioni));
- f. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti (all'attualità: ricevuta pagamento my pay, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto);
- g. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS - VIA - VI);
- h. immagine satellitare relativa allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio), riportante la data di acquisizione dell'immagine utilizzata;
- i. fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore. Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio Preliminare Ambientale dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

**Nell'istanza** il proponente, ove lo ritenga necessario, può proporre un termine dell'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comunque non inferiore a cinque

<sup>2</sup> **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), altri Uffici regionali, soggetti gestori dei siti Natura 2000 interessati dalla eventuale VIncA, ATO, EDA, ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

<sup>3</sup> **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana interessati fisicamente (territorialmente) dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

anni; tale richiesta dovrà essere giustificata dai tempi previsti per la realizzazione, da esplicitare in dettaglio, e dei procedimenti autorizzatori necessari, da elencare con la relativa tempistica.

**Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente.**

In assenza di idonea istanza la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Sulla documentazione trasmessa sarà condotta **la verifica di cui all'art. 19, co. 2 del Dlgs 152/2006**; tale verifica comprende:

- la completezza della documentazione, con riferimento al precedente elenco (presenza/assenza);
- l'adeguatezza della documentazione, intesa come rispondenza formale della stessa a quanto richiesto e attestato dal proponente nell'istanza, alle specifiche per la predisposizione del formato digitale, alle disposizioni regionali pro tempore vigenti in merito agli oneri istruttori, ecc.

La verifica di cui all'art. 19, co. 2 del Dlgs 152/2006 non comprende alcuna istruttoria di merito dello Studio Preliminare Ambientale e del modulo di screening oppure dello Studio di Incidenza.

Il proponente, come già riportato, può richiedere le condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Tali condizioni dovranno essere riportate nella richiesta allegata all'istanza (punto b.). Le condizioni ambientali richieste dal proponente (Allegato 1) dovranno essere coerenti con quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale (punto 5 dell'allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e Indirizzi regionali per lo SPA) in quanto non possono rappresentare qualcosa di ulteriore e aggiuntivo ma devono rappresentare parte integrante dello SPA che è l'unico elaborato vincolante previsto dalla normativa vigente per la verifica di assoggettabilità a VIA. Si evidenzia che le condizioni ambientali non sono le caratteristiche progettuali e/o le misure gestionali previste per rendere il progetto conforme ai pertinenti limiti di legge e norme di settore (es. limiti di emissione; caratteristiche delle acque di scarico in corpo idrico; corretta gestione dei rifiuti), bensì ulteriori caratteristiche progettuali e/o misure gestionali che vengono proposte per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi pur nel rispetto delle pertinenti norme di settore.

**La verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del Dlgs 152/2006, non prevede per legge la presentazione del progetto; pertanto, il progetto - ove trasmesso - non sarà pubblicato ed in ogni caso non sarà considerato ai fini dell'istruttoria.**

### **3.2.2 Procedura**

1. Lo Staff Valutazioni Ambientali effettua la verifica di cui all'art. 19, co. 2 del Dlgs 152/2006 entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza; per le istanze ritenute non procedibili, lo Staff trasmette al proponente una richiesta di integrazioni, assegnando una **tempistica per il riscontro pari a quindici giorni**; qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo allo Staff di comunicare, successivamente alla scadenza dei quindici giorni, l'avvenuta archiviazione. Resta fermo che l'archiviazione è inderogabile e decorre dalla scadenza dei quindici giorni per il riscontro.
2. Per le istanze procedibili, lo Staff pubblica tempestivamente lo Studio Preliminare Ambientale sul sito tematico VAS - VIA - VInCA, con modalità tali da garantire, ove richiesto esplicitamente dal proponente, la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla

disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Saranno pubblicati anche l'eventuale Studio di Incidenza (procedure integrate con la VInCA – valutazione appropriata), l'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto dal proponente, la richiesta delle condizioni ambientali (ove trasmessa), le immagini satellitari relative allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio) e i fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

3. Lo Staff Valutazioni Ambientali **comunica** tramite pec a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, **come elencati dal proponente**, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. **In ogni caso la comunicazione sarà sempre trasmessa al competente Dipartimento ARPAC, alla competente Soprintendenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comune e alla Provincia nei quali ricade fisicamente l'intervento come dichiarato dal proponente nell'istanza. Nel caso il progetto inerisca impianti per la gestione dei rifiuti, la comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti territorialmente competente.**
4. **Nella comunicazione di cui al punto 3. lo Staff Valutazioni Ambientali richiede, ove necessario, l'espressione del sentito ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 ai soggetti assegnatari della gestione dei siti interessati dalla VInCA ai sensi della DGR 684/2019, come indicati dal proponente, chiedendone la trasmissione entro i 30 gg dedicati alla consultazione.**
5. La comunicazione di cui al precedente punto 3. sarà pubblicata sul sito tematico VAS - VIA – VI con **l'indicazione della data di trasmissione.**
6. Entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al precedente punto 3., chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA – VI, dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo Staff Valutazioni Ambientali.
7. Lo Staff Valutazioni Ambientali, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. Verifica altresì, nel caso di procedure integrate con la VInCA, se il progetto può determinare incidenze significative su uno o più siti della Rete Natura 2000, secondo il livello di dettaglio dei documenti presentati e tenendo conto del “sentito” espresso dai soggetti assegnatari della gestione dei siti interessati dalla VInCA. Il “sentito” deve essere obbligatoriamente acquisito ai fini dell'esito della valutazione. In assenza dei dovuti “sentito” il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VInCA (screening o valutazione appropriata) non potrà essere adottato.
8. Lo Staff Valutazioni Ambientali adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VInCA (screening o valutazione appropriata) entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza della tempistica per la presentazione delle osservazioni di cui al precedente punto 5. **In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, lo Staff Valutazioni Ambientali può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica;** in tal caso, lo Staff Valutazioni Ambientali comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La suddetta comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito tematico VAS - VIA – VI.

9. Nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza della tempistica per la presentazione delle osservazioni lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, assegnando un termine per il riscontro non superiore a trenta giorni. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per il riscontro, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di procedere all'archiviazione.
10. Contestualmente alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al precedente punto 9., lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere eventuali contributi tecnici ad altre strutture regionali e ad altri Enti/amministrazioni.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente integrata con VInCA, (screening o valutazione appropriata) è trasmesso al proponente, alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto e ai soggetti affidatari della gestione dei siti interessati dalla VInCA indicati dal proponente; inoltre è trasmesso al Comando Carabinieri Forestale (o alla Capitaneria di Porto, nel caso di siti Natura 2000 marini) competente per territorio nel caso di integrazione con la VInCA.
12. Qualora lo Staff Valutazioni Ambientali stabilisca che il progetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, tenendo conto degli aspetti inerenti la VInCA.
13. **In caso di assoggettamento a VIA, non si applicano le disposizioni dell'art. 10bis della L. 241/1990. Pertanto, lo Staff Valutazioni Ambientali emanerà il provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente integrata con la VInCA, senza la previa comunicazione al proponente delle determinazioni finali.**
14. Qualora lo Staff Valutazioni Ambientali stabilisca, tenendo conto degli aspetti inerenti la VInCA, di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del Dlgs 152/2006, e, tenendo conto delle eventuali osservazioni della Soprintendenza territorialmente competente per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali, ove richieste dal proponente, **ritenute idonee** ad evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi del progetto sul quale si svolge la verifica.
15. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà riportare per ogni condizione ambientale le seguenti specifiche:
  - Macrofase
  - Ambito di applicazione
  - Oggetto della condizione
  - Termine avvio verifica di ottemperanza
  - Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza

In ogni caso le condizioni ambientali dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui all'**Allegato 1** ai presenti indirizzi.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in analogia a quanto previsto per il provvedimento di VIA all'art. 25, co. 5, del Dlgs 152/2006, reca la **specifica indicazione dell'efficacia temporale del provvedimento, comunque non inferiore a cinque anni**, tenuto conto della eventuale proposta formulata dal proponente in sede di istanza e tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione e dei titoli da acquisire successivamente come esplicitati in dettaglio nell'istanza.

Ai sensi dell'art. 28, comma 7bis del Dlgs 152/2006 il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà riportare che il proponente, entro i termini della sua validità, deve trasmettere all'autorità competente alla VIA la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto descritto nello SPA e alle condizioni ambientali prescritte, ai fini della pubblicazione tempestiva della stessa nel sito internet dell'autorità competente.

Nel provvedimento, nel caso di integrazione con la VInCA, dovrà inoltre essere previsto che il proponente comunichi con modalità certificabili al Gruppo Carabinieri Forestale (o alla Capitaneria di Porto per i siti marini) competente per territorio, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, e ai soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla VInCA, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA eventualmente integrata con la VInCA (screening o valutazione appropriata), comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito tematico VAS – VIA – VI e sul BURC.

16. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati sul sito tematico VAS – VIA – VI.

### **3.2.3 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA integrata con la VInCA (screening o valutazione appropriata) relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 54/85 e s.m.i ed eventualmente NdA del P.R.A.E.)**

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA delle attività estrattive, eventualmente integrata con la Valutazione di Incidenza, segue le modalità indicate ai precedenti paragrafi, con la differenza che **l'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale e completa di tutta la documentazione già indicata, dovrà essere inoltrata allo Staff Valutazioni Ambientali per il tramite dell'UOD Genio Civile competente per territorio.** Inoltre la dichiarazione inerente il costo del progetto dovrà essere sostituita dalla dichiarazione inerente la superficie relativa al "complesso estrattivo" come definito dalla L.R. 54/1985 e i m3 totali di materiale di cui il progetto prevede l'escavazione, secondo le disposizioni in materia di pagamento degli oneri per la valutazione pro tempore vigenti.

**Il Genio Civile competente per territorio, nella nota di inoltro della predetta istanza, dovrà specificare il riferimento normativo ai sensi del quale è stata richiesta l'autorizzazione del progetto per il quale si richiede la verifica di assoggettabilità alla VIA integrata con la VInCA, ed inoltre dovrà attestare la rispondenza della descrizione del progetto riportata nello Studio Preliminare Ambientale al progetto in autorizzazione e la coerenza di tale progetto alla vigente normativa in materia di attività estrattive.**

Anche per le attività estrattive la verifica di assoggettabilità precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 prevista dalla norma di settore e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della eventuale predetta Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UOD Genio Civile competente per territorio.

**L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente integrata con la VInCA, ferme restando le precedenti indicazioni procedurali, può essere inoltrata dal competente Genio Civile anche a seguito o contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi preliminare o istruttoria di cui alla L. 241/1990 da parte dello stesso Genio Civile. Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione verrà condotta dallo Staff Valutazioni Ambientali nell'ambito dell'iter di cui al successivo paragrafo dedicato al PAUR.**

### 3.2.4 Studio preliminare ambientale

Lo Studio preliminare ambientale (SPA) deve essere redatto secondo le specifiche riportate dall'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006. Dettagliate indicazioni per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale sono emanate con apposito atto dello Staff Valutazioni Ambientali.

**Nel caso di procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VInCA – valutazione appropriata** lo Studio di Incidenza (sotto forma di un autonomo elaborato) dovrà essere redatto tenendo conto dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e delle dettagliate indicazioni di cui alle citate Linee Guida nazionali (VInCA – valutazione appropriata).

Si ribadisce che ferma rimanendo la obbligatorietà, ove ne ricorrano i termini, di integrare la VInCA nella verifica di assoggettabilità a VIA la responsabilità di integrare la VInCA – screening o VInCA – valutazione appropriata invece della VInCA – screening è del proponente.

Si ribadisce inoltre che il proponente, come già riportato, può richiedere le condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Tali condizioni dovranno essere riportate nella richiesta allegata all'istanza (punto b.). Le condizioni ambientali richieste dal proponente (Allegato 1) dovranno essere coerenti con quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale (punto 5 dell'allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e Indirizzi regionali per lo SPA) in quanto non possono rappresentare qualcosa di ulteriore e aggiuntivo ma devono rappresentare parte integrante dello SPA che è l'unico elaborato vincolante previsto dalla normativa vigente per la verifica di assoggettabilità a VIA. Si evidenzia che le condizioni ambientali non sono le caratteristiche progettuali e/o le misure gestionali previste per rendere il progetto conforme ai pertinenti limiti di legge e norme di settore (es. limiti di emissione; caratteristiche delle acque di scarico in corpo idrico; corretta gestione dei rifiuti), bensì ulteriori caratteristiche progettuali e/o misure gestionali che vengono proposte per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi pur nel rispetto delle pertinenti norme di settore.



#### **4. CONSULTAZIONE PREVENTIVA (Art. 20 del Dlgs 152/2006)**

Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di confronto con lo Staff Valutazioni Ambientali al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente presenta istanza allo Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania; all'istanza, redatta secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, dovranno essere allegati:

- a. una proposta di elaborati progettuali;
- b. l'elenco degli elaborati progettuali;
- c. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione (ove tali oneri siano previsti dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti);
- d. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS – VIA – VI);
- e. immagine satellitare relativa allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio), riportante la data di acquisizione dell'immagine utilizzata;
- f. fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

**L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.**

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, lo Staff Valutazioni Ambientali, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica con nota al proponente l'esito delle proprie valutazioni. Si evidenzia che ogni valutazione in ordine all'adeguatezza degli elaborati progettuali ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto non rientra nelle competenze dello Staff Valutazioni Ambientali e non è oggetto della presente procedura.

## **5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Art. 21 del Dlgs 152/2006)**

Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con lo Staff Valutazioni Ambientali e i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) del Dlgs 152/2006) al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale.

A tal fine, il proponente trasmette allo Staff Valutazioni Ambientali una **istanza**, redatta secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, alla quale dovranno essere allegati:

- a. gli elaborati progettuali (secondo la definizione di progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del Dlgs 152/2006);
- b. lo Studio Preliminare Ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato IV – bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e gli specifici indirizzi regionali;
- c. una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;
- d. elenco delle Amministrazioni<sup>4</sup> e degli Enti Territoriali<sup>5</sup> potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, includendo anche i soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla eventuale futura VInCA; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica; l'elenco dovrà essere trasmesso sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
- e. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione (ove tali oneri siano previsti dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti);
- f. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS – VIA – VI);
- g. immagine satellitare relativa allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio), riportante la data di acquisizione dell'immagine utilizzata;
- h. fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

**L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito**

---

<sup>4</sup> **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), altri Uffici regionali, soggetti gestori dei siti Natura 2000 interessati dalla eventuale VInCA, ecc., da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

<sup>5</sup> **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana interessati fisicamente (territorialmente) dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

**tematico VAS - VIA – VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.**

Entro cinque giorni dalla **trasmissione di tutta la documentazione di cui al precedente punto elenco**, lo Staff Valutazioni Ambientali pubblica la documentazione, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, **ove dallo stesso richiesto**, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Contestualmente lo Staff Valutazioni Ambientali informa via pec le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, come indicati dal proponente, della pubblicazione della documentazione sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, richiedendone il parere entro i 30 gg successivi alla comunicazione.

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, di norma entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, lo Staff Valutazioni Ambientali comunica con nota il parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale. Il parere è pubblicato sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

**All'esito della valutazione preliminare della procedura (art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006) o della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui al presente paragrafo.**

## **6. FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (Art. 26-bis del Dlgs 152/2006)**

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale - o perché ricadenti nell'Allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006 o perché assoggettati alla VIA all'esito della verifica di assoggettabilità - il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

A tal fine, il proponente trasmette allo Staff Valutazioni Ambientali una istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, **illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale**;
- b. progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c. elenco degli Enti Territoriali<sup>6</sup> potenzialmente interessati dal progetto e delle amministrazioni/soggetti potenzialmente interessati (competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto e/o competenti alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, comprendente, nel caso di integrazione con la VInCA, i soggetti gestori dei siti Natura 2000 interessati dallo screening oppure dalla valutazione appropriata); l'elenco dovrà essere predisposto secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale**, sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
- d. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione (ove tali oneri siano previsti dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti);
- e. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS - VIA - VI);
- f. immagine satellitare relativa allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio), riportante la data di acquisizione dell'immagine utilizzata;
- g. fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

Entro cinque giorni dalla trasmissione dell'istanza completa di tutta la documentazione sopra riportata, i documenti di cui ai punti a., b., c., f. e g. sono pubblicati e resi accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali ove indicate dal proponente, sul sito tematico VAS - VIA - VI. Lo Staff Valutazioni Ambientali

---

<sup>6</sup> **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana, Regione (se ulteriore rispetto alla Regione Campania) interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione, fase di esercizio, eventuale dismissione) e della localizzazione.

comunica, con pec, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, come individuati dal proponente, l'avvenuta pubblicazione. **Nell'Allegato 2 è riportato un elenco indicativo dei "titoli" che, ove necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, devono essere richiesti in sede di successiva istanza ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006. L'elenco di cui all'Allegato 2 sarà aggiornato, ove necessario, dallo Staff Valutazioni Ambientali, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa.**

Contestualmente lo Staff Valutazioni Ambientali indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà.

Nella indizione della Conferenza, da svolgersi in forma semplificata e asincrona, lo Staff Valutazioni Ambientali comunica alle altre amministrazioni interessate:

1. l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero il link al quale sono pubblicati i documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
2. il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
3. il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

Entro il termine di cui al punto 3., le amministrazioni e i soggetti coinvolti rendono le proprie determinazioni, relative

- alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;
- alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti sulla scorta dell'elenco predisposto dal proponente si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Le modifiche eventualmente necessarie, le prescrizioni e le condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Lo Staff Valutazioni Ambientali, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della futura conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis del

Dlgs 152/2006, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006.

Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del successivo procedimento di cui all'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Resta ferma la responsabilità del proponente in merito all'individuazione degli Enti Territoriali e delle amministrazioni/soggetti potenzialmente interessati al progetto.

Entro cinque giorni dal termine dei lavori della Conferenza preliminare, lo Staff Valutazioni Ambientali trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

## **7. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE – VIA EVENTUALMENTE INTEGRATA CON LA VINCA (Art. 27-bis del Dlgs 152/2006)**

### **7.1 PREMESSE**

#### **7.1.1 Introduzione**

Il procedimento di cui all'art. 27bis del Dlgs 152/2006 "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale" (PAUR) è un procedimento complesso finalizzato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter, a seguito di quanto previsto dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 (Art. 14, comma 4 della L. 241/1990).

Presupposto per l'attivazione di un PAUR è che il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

È tuttavia necessario evidenziare che le disposizioni dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 non modificano l'assetto delle competenze. L'autorità competente, pur assicurando la gestione della procedura di PAUR, non assume alcuna ulteriore competenza rispetto a quelle già in suo possesso. L'onere aggiuntivo, in capo all'autorità competente in materia di VIA, è quello di gestire e concludere il procedimento unico come previsto dall'art. 27bis del Dlgs 152/2006.

Ogni ufficio regionale/amministrazione/soggetto resta competente e responsabile in relazione all'autorizzazione/**parere/nulla osta/ecc. secondo l'ordinario assetto delle competenze. Ogni soggetto coinvolto, dunque, in ossequio agli obblighi legati al proprio ufficio, deve condurre l'attività amministrativa conformemente ai termini procedurali dettati dall'art 27bis rilasciando l'autorizzazione/parere/nulla osta/ecc. di propria competenza. Di tanto da conto la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 18 novembre 2018, nella quale la Corte afferma che *“È appena il caso di notare, peraltro, come la norma censurata non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.”***

#### **7.1.2 Campo di applicazione della VIA compresa nel PAUR**

La VIA è effettuata per:

- i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, relativi ad opere o interventi di **nuova realizzazione**, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (o nelle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per effetto del Piano del Parco di cui alla DGR

617/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 24/12/2009, art. 6, comma 4), e/o all'interno di siti della rete Natura 2000;

- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'Autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Si ricorda che, ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento **di nuova realizzazione** ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 per le quali è prevista una soglia, **è sempre necessario applicare i criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.**

### 7.1.3 Valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza è necessaria per tutti i progetti e gli interventi che possono incidere significativamente su uno o più siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS). A tal fine non rileva esclusivamente la localizzazione del progetto/intervento (parzialmente/totalmente all'interno di un sito o completamente esterno) ma altresì le connessioni con i predetti siti che possono determinare incidenze significative su uno o più siti, per cui anche per progetti/interventi localizzati all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 potrebbe essere necessaria, oltre alla verifica di assoggettabilità a VIA, la valutazione di incidenza.

Ove per un progetto/intervento da sottoporre a VIA ricorrano le condizioni per la VInCA – screening o la VInCA – valutazione appropriata, questa dovrà essere integrata nella VIA a farsi.

Ferma rimanendo la obbligatorietà di integrare la VInCA nella VIA, ove ne ricorrano i termini, la responsabilità di integrare la VInCA – screening o la VInCA – valutazione appropriata è del proponente.

Ulteriore specifica ritenuta necessaria è che i termini temporali e procedurali restano quelli della VIA nel PAUR in quanto si ritiene che gli stessi, visto l'art. 10 co. 3 del Dlgs 152/2006, assolvano a tutte le esigenze procedurali della valutazione di incidenza.

L'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 dispone che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.”*.

Successivamente la L.R. 16/2014 ha disposto, all'art. 1, comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.”*.

Le Linee Guida nazionali riportano che *“Il “sentito”, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA. Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000”*.

Le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del “sentito”, e quindi l'espressa pronuncia da parte dell'area protetta competente, per le Valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) ricadenti anche solo parzialmente in



un'area protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, o in un Parco Naturale Regionale di cui all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_27\\_04\\_2010.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf).

La circostanza che l'intervento/opera oggetto della Valutazione di Incidenza interessi un'area localizzata al di fuori del perimetro delle citate aree protette è ininfluenza ai fini dell'espressione del "sentito" da parte delle stesse in quanto tale obbligo attiene alla circostanza che il sito Natura 2000 interessato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ricada anche solo parzialmente nel perimetro dell'area protetta.

Pertanto, sulla scorta delle precedenti disposizioni i soggetti individuati con DGR 684 del 30/12/2019 quali soggetti affidatari della gestione dei rispettivi siti (**Allegati 1, 2 e 3 alla DGR 684/2019**) **sono quindi tenuti ad esprimere il "sentito" di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 nelle valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000** di propria competenza.

## 7.2 PROCEDURA

### 7.2.1 Istanza e indicazioni tecnico amministrative sulla documentazione da presentare

Per i progetti ed interventi sottoposti alla VIA, il proponente presenta istanza allo Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania; nell'istanza, redatta secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale**, dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "VIA - VIncA (screening *oppure* valutazione appropriata), ove pertinente, ed inoltre dovrà essere riportato l'elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto richiesti dal proponente come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso (vedasi successiva lettera f.). Nell'istanza **dovrà anche essere riportata l'eventuale proposta formulata dal proponente, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA (art. 25, comma 5 del Dlgs 152/2006).**

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- a. progetto (art. 5, co. 1, lettera g) del Dlgs 152/2006) comprensivo di tutte le opere connesse e delle eventuali infrastrutture necessarie al suo esercizio, corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, **necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso** (vedasi successiva lettera f.), comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessaria) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità); qualora le normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il versamento di oneri (es. Autorizzazione Integrata Ambientale, AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003, ecc.) la documentazione dovrà comprendere anche l'attestazione del relativo versamento nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento;
- b. dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato è corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta

- e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessario) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- c. Studio di Impatto Ambientale redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006. **Per le procedure integrate con la VInCA – screening, allo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere allegato l'apposito modulo messo a disposizione sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale. Per le procedure integrate di VIA – Vinca – valutazione appropriata:** Studio di Incidenza redatto tenendo conto dell'Allegato G del DPR 357/1997 e seguendo le pertinenti indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali in materia di valutazione di incidenza (valutazione appropriata) sotto forma di elaborato autonomo;
  - d. Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
  - e. dichiarazione del professionista firmatario dello Studio di Impatto Ambientale (e del modulo per la VInCA – screening o dello Studio di Incidenza, ove previsti) e della Sintesi non Tecnica nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso **delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto;**
  - f. elenco degli Enti Territoriali<sup>7</sup> potenzialmente interessati dal progetto e delle amministrazioni/soggetti potenzialmente interessati (competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto e/o competenti alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, comprendente, nel caso di integrazione con la VInCA, i soggetti gestori dei siti Natura 2000 interessati dallo screening oppure dalla valutazione appropriata); l'elenco dovrà essere predisposto secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
  - g. l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del Dlgs 152/2006, redatto secondo **l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**; tale avviso dovrà dare evidenza dell'integrazione con la VInCA (screening *oppure* valutazione appropriata) e recare anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti e indicati nell'istanza e nell'elenco di cui alla lettera f.;
  - h. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti [all'attualità: ricevuta pagamento My Pay, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario)];
  - i. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle

---

<sup>7</sup> **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana, Regione (se ulteriore rispetto alla Regione Campania) interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione, fase di esercizio, eventuale dismissione) e della localizzazione.

modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS – VIA – VI);

- j. immagine satellitare relativa allo stato ante operam delle aree interessate dal progetto (sia in fase di cantiere che di esercizio), riportante la data di acquisizione dell'immagine utilizzata;
- k. fotoinserimenti in vista planimetrica del progetto in scala adeguata, sovrapposti all'immagine satellitare utilizzata per lo stato ante operam, riferiti alla fase di cantiere nella sua massima espansione e allo stato post-operam.

**L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.**

Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio di Impatto Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Lo Studio di Impatto Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente.

È responsabilità del proponente la corretta individuazione delle **autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento (indicati complessivamente come “titoli” nel prosieguo)**, e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti. **Nell'Allegato 2 è riportato un elenco indicativo dei “titoli” che, ove necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, devono essere richiesti in sede di istanza ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006. L'elenco di cui all'Allegato 2 sarà aggiornato, ove necessario, dallo Staff Valutazioni Ambientali, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa.**

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa (ove pertinente), per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Pertanto, in merito all'**Autorizzazione Sismica**, considerato che l'art. 13bis del Regolamento regionale n. 4/2010, come modificato dal Regolamento Regionale n. 9/2020, prevede che l'Autorizzazione Sismica può essere richiesta solo se il progetto è esecutivo ed inoltre lo stesso articolo dispone che non è prevista l'espressione su progetti definitivi in Conferenza, l'Autorità competente a tale Autorizzazione (Comune o Genio Civile competente per territorio) dovrà essere inclusa nell'elenco delle Amministrazioni interessate e dovrà indicare in Conferenza le condizioni per l'ottenimento del titolo successivamente al PAUR.

Il **Nulla osta relativo alla normativa antincendio**, ove necessario, dovrà sempre essere richiesto in sede di istanza di PAUR, in quanto in materia di antincendio è possibile l'espressione di un parere preventivo da perfezionarsi successivamente all'atto delle verifiche previste dalle disposizioni di settore dopo la realizzazione del progetto.

Con riferimento al DPR 120/2017 si evidenzia che l'art. 24, comma 3 e seguenti detta disposizioni in materia di Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti per i progetti sottoposti a VIA (Piano preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo).

**Si specifica che gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto (es. per le autorizzazioni ex art. 12 del Dlgs 387/2003 la UOD Energia e Carburanti; ecc.), i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti.**

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di VIA.

Per le **procedure di VIA, eventualmente integrate con la VInCA (screening o valutazione appropriata) relative ai progetti che necessitano di una autorizzazione ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i ed eventualmente delle NdA del P.R.A.E. ("attività estrattive")** il proponente potrà presentare l'istanza, nei termini sopra descritti, **unicamente a seguito della accertata procedibilità, da parte del Genio Civile competente per territorio,** della istanza di autorizzazione del progetto oggetto della VIA. **A tal fine la documentazione allegata all'istanza dovrà comprendere anche la relazione del citato Genio Civile attestante la procedibilità dell'istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di attività estrattive.**

**Inoltre, qualora l'opera o intervento per il quale è necessaria la VIA e si richiede il PAUR rientri tra le tipologie per le quali la norma specifica di settore prevede un regime "di concorrenza" e stabilisce un procedimento specifico tecnico- amministrativo di natura pubblicistica (es. concessioni), il proponente dovrà allegare all'istanza per il rilascio del PAUR il titolo che lo individua quale unico legittimo istante in ordine al progetto in esame. In tal caso il proponente in sede di istanza richiederà anche il relativo titolo concessorio previsto dalla normativa di settore.**

Per le procedure di VIA, anche integrate con la VInCA contenute nel PAUR il parere viene espresso in conferenza senza avvalersi delle determinazioni della Commissione VIA-VI-VAS.

Saranno ritenute **irricevibili**, e quindi rigettate nei dieci giorni successivi alla presentazione previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- non accompagnate dai riferimenti del pagamento degli oneri per la VIA;
- accompagnate dai riferimenti di un pagamento degli oneri per la VIA inferiore al dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- non accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri per la VIA (es. per le attività estrattive);
- non accompagnate dall'elenco (.doc e .pdf) degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonché di quelli competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale o accompagnate da un elenco non datato e/o firmato dal proponente e dal progettista;
- non accompagnate dal versamento della tariffa istruttoria A.I.A., ai sensi del D.M.24.4.2008 e successiva modifica ed integrazione, nel caso di impianti per i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non accompagnate dalla relazione del Genio Civile competente per territorio attestante la procedibilità dell'istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di attività estrattive, nel caso di progetti che necessitano di una autorizzazione ai sensi della L.R. n. 54/1985.

Resta fermo che l'istanza potrà essere archiviata in qualsiasi momento della procedura, ove per la stessa dovessero evidenziarsi o insorgere motivi che ne determinano l'improcedibilità.

Parimenti il proponente potrà chiedere l'archiviazione dell'istanza in qualsiasi momento della procedura precedente l'emanazione del PAUR.

## 7.2.2 Procedura

1) Per le **istanze ricevibili**, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, lo Staff Valutazioni Ambientali comunica via pec a tutte le amministrazioni e soggetti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto - **come riportati nell'elenco trasmesso dal proponente sotto la propria responsabilità** - l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, **ove richiesto motivatamente dal proponente**, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In tale comunicazione verrà inoltre chiesto a tutti i soggetti destinatari di verificare l'elenco dei "titoli" richiesti dal proponente, al fine di evidenziare eventuali carenze ovvero "titoli" non richiesti ma necessari.

Oltre che ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione sarà trasmessa anche ad altre amministrazioni pubbliche che possono fornire elementi utili alle valutazioni della successiva Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri, ovvero a titolo di esempio:

- **procedure che comprendono l'AIA e/o l'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006**: la comunicazione sarà sempre inviata anche all'ASL e all'Ente Idrico Campano (EIC) nonché, in caso di impianti per la gestione dei rifiuti, all'Ente d'Ambito per la gestione dei rifiuti (EDA) territorialmente competente;
- **procedure che comprendono l'AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003**: la comunicazione sarà inviata anche ai soggetti di cui al DD n. 25 del 08/02/2021;
- **l'ARPAC (Dipartimento provinciale competente per territorio e Direzione centrale)** sarà sempre inclusa nei destinatari della comunicazione, anche in assenza di disposizioni che ne prevedono il parere, al fine di acquisirne il necessario contributo in termini informativi e valutativi nell'ambito della procedura;
- **la Soprintendenza competente per territorio e il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale**, anche in assenza di richiesta di parere da parte del proponente, saranno sempre incluse nei destinatari della comunicazione al fine di verificarne la eventuale competenza.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione di avvio del procedimento e dell'avvenuta pubblicazione sarà trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali di tali regioni interessati dagli impatti (comuni, province, comunità montane, regioni). **In ogni caso la comunicazione ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Dlgs 152/2006 avverrà solo ove la richiesta di espressione di tali soggetti sia indicata nell'istanza e tali soggetti siano indicati dal proponente nell'elenco (par. 7.2.1, lettera f.) sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.**

2) Lo Staff Valutazioni Ambientali e gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1), ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione con riferimento alla richiesta dei "titoli" formulata dal proponente; le amministrazioni e i soggetti di cui al precedente punto 1) trasmettono le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione allo Staff Valutazioni Ambientali **entro venti giorni** dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. **Tale verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria**

competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore ed inoltre che tale documentazione sia stata predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.). **Trattasi quindi di una verifica della documentazione volta ad accertarne la completezza e la rispondenza formale alle condizioni per la procedibilità, ognuno per quanto di propria competenza, senza entrare nel merito tecnico del progetto.** È esclusa la possibilità per gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1) di **poter chiedere autonomamente al proponente**, integrazioni documentali in qualsiasi forma al di fuori della procedura di PAUR.

3) Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito tematico VAS - VIA – VI regionale lo Staff trasmette al proponente l'eventuale richiesta di integrazione per la completezza documentale allegando le eventuali richieste di tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti e assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la trasmissione delle stesse. In assenza di riscontro, l'istanza, **alla data di decorrenza dei trenta giorni, sarà archiviata** senza applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990 e senza alcun preavviso. Di tale archiviazione lo Staff Valutazioni Ambientali ne darà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti. Tale archiviazione è irrevocabile.

4) Le integrazioni trasmesse dal proponente nei termini, secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, saranno pubblicate nel sito tematico VAS - VIA – VI regionale e di tale pubblicazione verrà data comunicazione alle amministrazioni e ai soggetti di cui al precedente punto 1) ai fini delle opportune verifiche. Ove la documentazione trasmessa non soddisfacesse le integrazioni richieste, gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1) ne danno comunicazione allo Staff Valutazioni Ambientali entro venti giorni dalla comunicazione della pubblicazione delle integrazioni, indicando puntualmente, con riferimento alle integrazioni richieste, la documentazione non trasmessa. In assenza, entro il termine assegnato, del riscontro completo delle integrazioni richieste afferenti alla completezza documentale, l'istanza sarà ritenuta improcedibile e **sarà archiviata** senza applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990 dandone successivamente comunicazione al proponente. Tale archiviazione è irrevocabile. In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata, e in assenza di carenze inerenti la documentazione di propria competenza, lo Staff Valutazioni Ambientali riterrà l'istanza completa.

5) Successivamente all'esito favorevole della verifica della completezza documentale lo Staff Valutazioni Ambientali comunica al proponente e a tutti gli enti/soggetti partecipanti al procedimento l'avvio del procedimento e la data di pubblicazione sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) come predisposto dal proponente sotto la propria precipua responsabilità. Contestualmente lo Staff chiede **alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico** ed inoltre chiede a tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti di far pervenire al medesimo Staff le proprie eventuali richieste di integrazione, nel merito dei contenuti della documentazione e ognuno per quanto di propria competenza, **entro venti giorni decorrenti dalla scadenza dei trenta giorni di cui al successivo punto 6).** È esclusa la possibilità per gli enti/soggetti partecipanti al procedimento di **poter chiedere autonomamente al proponente**, integrazioni documentali in qualsiasi forma.

6) Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

7) Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la consultazione di cui al punto 6) lo Staff Valutazioni Ambientali può chiedere al proponente eventuali integrazioni, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti. **I termini per il riscontro da parte del proponente non potranno superare i trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Su richiesta motivata del proponente, pervenuta entro la tempistica assegnata per il riscontro, lo Staff Valutazioni Ambientali può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.** Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, **secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale,** l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo allo Staff Valutazioni Ambientali di procedere all'archiviazione alla decorrenza del termine. Di tale archiviazione lo Staff Valutazioni Ambientali ne darà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, fermo restando che l'archiviazione ha effetti dalla decorrenza del termine per la trasmissione delle integrazioni ed è irrevocabile.

8) Lo Staff Valutazioni Ambientali pubblica la documentazione integrativa sul proprio sito web ed entro dieci giorni dalla ricezione di tale documentazione, tramite pubblicazione di un proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata di quindici giorni durante i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni.

9) Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali lo Staff Valutazioni Ambientali convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei "titoli" necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto **richiesti dal proponente come eventualmente integrati.** La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 27 bis co. 7 e secondo le indicazioni di cui al successivo par. 7.2.4. **Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta della Conferenza.** Nella convocazione della Conferenza lo Staff Valutazioni Ambientali, comunica alle amministrazioni e ai soggetti coinvolti la data di pubblicazione dell'avviso nel sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

10) Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi lo Staff Valutazioni Ambientali adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e comprende il provvedimento di VIA e i "titoli" acquisiti nell'ambito della medesima conferenza dei servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto (es. AIA, AUA, AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003, ecc), recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco.

11) Le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale compresa nel PAUR sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del Dlgs 152/2006. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri "titoli" compresi nel PAUR sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni o dei soggetti competenti per materia.

### **7.2.3 Studio di Impatto Ambientale**

Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente **secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII** alla parte seconda del Dlgs 152/2006, sulla base del parere espresso a

seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21 del Dlgs 152/2006, qualora attivata.

Lo studio di impatto ambientale, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del Dlgs 152/2006, contiene **almeno** le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una **sintesi non tecnica** delle informazioni del SIA, predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Nella **descrizione del progetto** dovranno essere riportati i riferimenti catastali (fogli, particelle) dell'area interessata dal progetto.

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale sono indicati nell'Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006, al quale si rimanda.

Ai fini della eventuale integrazione della VInCA nella VIA:

- per le procedure di VIA integrate con la VInCA – screening, **allo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere allegato l'apposito modulo per lo screening di VInCA** messo a disposizione sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale;
- per le procedure di VIA integrate con la VInCA – valutazione appropriata, il proponente dovrà presentare **apposito Studio di Incidenza, sotto forma di elaborato autonomo**, redatto tenendo conto dell'Allegato G del DPR 357/1997 e seguendo le pertinenti



indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali in materia di valutazione di incidenza (valutazione appropriata).

Si ricorda che ferma rimanendo la obbligatorietà, ove ne ricorrano i termini, di integrare la VInCA nella VIA la responsabilità della scelta di integrare la VInCA – valutazione appropriata invece della VInCA – screening è del proponente.

Lo Studio di Impatto Ambientale (e la relativa Sintesi non Tecnica) dovrà essere **datato e firmato dall'estensore e dal proponente**. Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio di Impatto Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

**L'istruttoria di VIA eventualmente integrata con la VInCA sarà condotta sulla base dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione per la VInCA.** Pertanto nel caso di eventuali carenze o contraddizioni con la documentazione progettuale fa fede, ai fini della VIA - VInCA, quanto rappresentato nel SIA e nella documentazione per la VInCA, sia ai fini dell'istruttoria che ai fini, successivamente, degli eventuali controlli sulla realizzazione e sull'esercizio dell'opera/intervento.

## **7.2.4 Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 27 bis co. 7 del Dlgs 152/2006**

### **7.2.4.1 Premessa**

Il Dlgs 104/2017 ha modificato l'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 come segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*.

Tale Conferenza, come riportato al precedente par. 7.2.2, deve essere convocata entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, ove richieste.

L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi anche del meccanismo conferenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal proposito si richiama quanto determinato dalla **Corte Costituzionale** sulla **“natura unitaria” del PAUR nella sentenza n. 198 del 18 novembre 2018.**

**Si ritiene opportuno evidenziare che non tutti i progetti/interventi devono essere assoggettati alla VIA. Nei casi in cui la VIA non è di applicazione, la procedura autorizzatoria segue la norma di settore, nell'ambito della quale, ove necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA eventualmente integrata con la VInCA, si seguono le indicazioni di cui al precedente par. 3.**

Bisogna poi ribadire che la Conferenza di Servizi VIA di cui all'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 si applica a tutti i progetti/interventi indipendentemente dalla competenza in materia di autorizzazione (Regione, Comune, ecc.). Unico discrimine è che l'oggetto dell'autorizzazione sia un'opera o un intervento per il quale è necessaria, sulla scorta delle pertinenti disposizioni del Dlgs 152/2006 o per una valutazione di opportunità del proponente, la procedura di VIA secondo le disposizioni della parte seconda del Dlgs 152/2006.

Altra disposizione di rilievo della Conferenza di Servizi è l'obbligo per le Amministrazioni invitate, delineato con perentorietà rispetto alla vecchia disciplina, di individuare, secondo le disposizioni di cui all'art. 14ter della L. 241/1990, un Rappresentante unico che esprime la posizione

dell'Amministrazione, sulla scorta delle determinazioni degli Uffici e/o degli Enti per tutti i "titoli" di competenza dell'Amministrazione che rappresenta. Resta ferma in ogni caso la necessità che il Rappresentante Unico dell'Amministrazione (es. Stato, Regione, ecc.), al pari dei soggetti aventi titolo a partecipare alla conferenza con un proprio rappresentante (es. AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Parchi Nazionali, Ente Idrico Campano, ecc.), depositi in conferenza le determinazioni dei soggetti rappresentati, ciascuno in relazione ai "titoli" di propria competenza, complete di tutte le prescrizioni specifiche nonché delle condizioni e delle specifiche generali, compresi i termini temporali della durata dell'efficacia del "titolo" a cui fanno riferimento le determinazioni, previste dalle norme di settore.

#### 7.2.4.2 Rappresentanti unici

Ai fini dell'individuazione dei Rappresentanti Unici delle diverse amministrazioni:

- il Rappresentante unico della Regione Campania è individuato in un dirigente secondo le disposizioni ordinamentali pro tempore vigenti; **resta ferma la necessaria e obbligatoria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali, Enti Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto al Rappresentante unico, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza.** Le determinazioni dei singoli uffici regionali, complete, oltre che delle prescrizioni specifiche, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi i termini temporali della durata dell'efficacia del "titolo" a cui fa riferimento la determinazione, previste dalle norme di settore, e i pareri/determinazioni finali degli Enti regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania, sono trasmesse allo Staff Valutazioni Ambientali entro e non oltre l'ultima seduta della Conferenza di Servizi; **nel caso le norme di settore prevedano la trasmissione, all'autorità competente in materia, del progetto modificato secondo gli esiti della Conferenza, tale adempimento deve essere previsto nelle relative determinazioni** tra le condizioni a cui adempiere successivamente al PAUR secondo le previsioni di cui all'art. 27bis comma 9 del Dlgs 152/2006; **nel caso le norme di settore prevedano il rilascio di una concessione**, questa viene posta agli atti della conferenza sotto forma di atto preliminare, completa, oltre che delle prescrizioni specifiche, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi i termini temporali della durata, previste dalle norme di settore, da ratificare a seguito della emanazione del PAUR;
- il Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato (ove siano invitate più amministrazioni) è individuato dal Prefetto competente per territorio, nel caso in cui siano chiamate a partecipare solo amministrazioni statali periferiche oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche;
- i Rappresentanti Unici esprimono la propria posizione tenendo conto delle determinazioni degli Uffici e/o degli Enti in tutte le materie di competenza dell'Amministrazione rappresentata. I Rappresentati Unici di tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza devono essere univocamente individuati attraverso disposizioni ordinamentali o comunque atti formali, ove necessari, inerenti il singolo procedimento; in quest'ultimo caso il documento di nomina deve essere agli atti della conferenza. Il Rappresentante Unico deve porre agli atti della Conferenza le determinazioni delle singole Amministrazioni rappresentate, complete, oltre che delle prescrizioni specifiche, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi i termini temporali della durata dell'efficacia del "titolo" a cui fa riferimento la determinazione, previste dalle norme di settore, in modo che le stesse vengano allegate al Rapporto finale della conferenza e quindi successivamente al PAUR.

### 7.2.4.3 Partecipanti alla Conferenza di Servizi

Saranno invitati a partecipare alla Conferenza il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti che devono esprimersi sul progetto presentato, come indicati dal proponente nella apposita modulistica e integrati da quelli eventualmente inclusi secondo le modalità già descritte.

Inoltre, possono essere invitati a partecipare, anche nel corso della Conferenza, quei soggetti pubblici che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non siano competenti ad emanare un “titolo”. **In ogni caso l'ARPAC (Dipartimento provinciale competente per territorio e Direzione centrale) sarà sempre invitata a partecipare, anche in assenza di previsioni normative che ne prevedono il parere, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza.**

Ferme rimanendo le disposizioni della L. 241/1990, che prevedono che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, la convocazione della Conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti unici, sarà trasmessa a tutti gli Enti e le Amministrazioni che dovranno esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione e che dovranno partecipare alla Conferenza. È necessario che siano poste agli atti della Conferenza le determinazioni espresse in forma scritta delle singole Amministrazioni rappresentate dal Rappresentante Unico dell'Amministrazione, complete, oltre che delle prescrizioni specifiche, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi gli eventuali termini temporali della durata dell'efficacia del “titolo” a cui fa riferimento la determinazione, previste dalle norme di settore, in modo che le stesse vengano allegate al Rapporto finale della conferenza e quindi successivamente al PAUR.

**Resta ferma in ogni caso la responsabilità del proponente in merito all'individuazione puntuale in sede di istanza di PAUR di tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio in relazione ai “titoli” necessari in relazione al progetto.**

La documentazione afferente al DPR 120/2017 (Terre e Rocce da scavo) è istruita dal Dipartimento dell'ARPAC competente per territorio nel corso della procedura e del relativo parere tecnico finale si prende atto nel provvedimento di VIA.

Nell'ambito del procedimento di PAUR la competenza in materia di autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006, qualora di competenza regionale, è dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente per territorio, che deve determinarsi ai fini della posizione del Rappresentante Unico in conferenza.

### 7.2.4.4 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi

Lo Staff Valutazioni Ambientali convoca la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-ter e ss della L. 241/1990 nei termini stabiliti al precedente par. 7.2.2. e contestualmente comunica la data della prima seduta. **La nota di convocazione della Conferenza è pubblicata sul sito tematico regionale VAS – VIA – VI. La Conferenza di Servizi si svolge in videoconferenza.**

**Ordinariamente** verranno previste tre sedute della Conferenza:

- una **prima seduta**, nella quale verranno espresse le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni invitati a partecipare alla Conferenza;
- una **seconda seduta**, nella quale saranno espresse le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni e dei Rappresentanti Unici delle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza, rispetto ai “titoli” di propria competenza, complete di eventuali prescrizioni e condizioni specifiche per il progetto, anche ai fini della condivisione della bozza di Rapporto finale, riportante gli esiti provvisori della Conferenza, da sottoporre a tutti i partecipanti per l'espressione, nei dieci giorni successivi alla sua comunicazione, di

eventuali osservazioni; i soggetti competenti ai “titoli” per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 indicano in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, ove pertinente, per il rilascio del titolo definitivo successivamente al PAUR;

- una **terza seduta conclusiva** dalla quale esita il Rapporto finale riportante le determinazioni definitive degli Enti e delle Amministrazioni e dei Rappresentanti Unici invitate a partecipare alla Conferenza, che tengono conto anche delle eventuali osservazioni del proponente e dei soggetti partecipanti alla conferenza sulla bozza di Rapporto finale, e le conclusioni definitive della Conferenza. **Ai fini di tale seduta** gli Enti e le Amministrazioni dovranno trasmettere allo Staff Valutazioni Ambientali i “titoli” rilasciati di propria competenza, completi, oltre che delle prescrizioni e condizioni specifiche per il progetto, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi gli eventuali termini temporali della durata dell’efficacia del “titolo” a cui fa riferimento la determinazione, previste dalle norme di settore. I soggetti competenti al rilascio dei “titoli” per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 confermano in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa ove pertinente, per il rilascio del titolo definitivo successivamente al PAUR.

### **Il numero di sedute è comunque puramente indicativo.**

Nell’ambito della conferenza può evidenziarsi la necessità di approfondimenti e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata e pubblicata sul sito web.

Di seguito si forniranno alcune indicazioni circa i “titoli” da acquisire in Conferenza.

**I “titoli” (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento)** devono essere rilasciati in Conferenza e **sono costituiti dalle determinazioni dei soggetti a tanto competenti.** Tali “titoli” dovranno contenere, le prescrizioni e le condizioni specifiche per il progetto, tutte le condizioni e le specifiche generali previste dalle norme di settore, compresi gli eventuali termini temporali della durata dell’efficacia del “titolo” a cui fa riferimento la determinazione, ove necessarie. Pertanto, sulla scorta delle indicazioni fornite per lo svolgimento della Conferenza di Servizi:

- nella penultima seduta gli Enti, le Amministrazioni e i Rappresentanti Unici esprimeranno le determinazioni rispetto al “titoli” di propria competenza, complete di eventuali prescrizioni e condizioni specifiche per il progetto, ai fini della conclusione provvisoria della Conferenza e della predisposizione della bozza di Rapporto finale; i soggetti competenti ai “titoli” per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 indicheranno in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa ove pertinente, per il rilascio del titolo definitivo successivamente al PAUR;
- nell’ultima seduta gli Enti, le Amministrazioni e i Rappresentanti Unici pongono agli atti i “titoli” rilasciati di propria competenza, completi, oltre che delle prescrizioni e condizioni specifiche per il progetto, di tutte le condizioni e le specifiche generali, compresi gli eventuali termini temporali della durata dell’efficacia del “titolo” a cui fa riferimento la determinazione, previste dalle norme di settore ai fini della conclusione definitiva della Conferenza e della predisposizione del Rapporto finale. I soggetti competenti al rilascio dei “titoli” per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 confermeranno in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa ove pertinente, per il rilascio del titolo definitivo successivamente al PAUR.

La bozza di Rapporto finale deve essere inviata al proponente e a tutti i partecipanti alla conferenza ordinariamente 20 giorni prima dell’ultima seduta della Conferenza di Servizi. Il proponente e gli altri partecipanti potranno formulare eventuali osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla

comunicazione della bozza del Rapporto finale, **che dovranno essere trasmesse contestualmente a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza.**

Le Amministrazioni e i soggetti pubblici invitati a partecipare alla Conferenza sul progetto possono confrontarsi informalmente tra di loro e/o con il proponente al di fuori delle sedute della Conferenza, attraverso riunioni e tavoli tecnici, anche in videoconferenza, e/o corrispondenza anche mail. Tali confronti esterni alla Conferenza possono anche essere richiesti anche dai Rappresentanti Unici ai fini del necessario coordinamento per l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione dell'amministrazione rappresentata.

Il Rapporto finale dovrà poi essere condiviso dai soggetti e dai Rappresentanti unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima seduta della Conferenza di Servizi.

#### **7.2.4.5 Rapporto finale della Conferenza**

Il Rapporto finale della Conferenza:

- descrive succintamente le caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA integrata con la VInCA;
- descrive l'iter del procedimento amministrativo assolvendo quindi la funzione di verbale unitario della Conferenza di Servizi. Al suo interno devono essere evidenziate le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- riporta le relative valutazioni e le conclusioni della Conferenza di servizi;
- indica i "titoli" ovvero le determinazioni, nella forma già specificata, delle Amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi, che condividono il relativo Rapporto finale. I "titoli" sono allegati al Rapporto finale e potranno essere rinnovati/modificati, se non vi sono modifiche ambientalmente rilevanti secondo i criteri della VIA e della VInCA, in modo autonomo dai singoli soggetti competenti (es. AIA, Autorizzazione gestione rifiuti, art. 12 del Dlgs 387/2003, art. 109 del Dlgs 152/2006, AUA, ecc.) senza dover effettuare una valutazione di cui al Titolo III del Dlgs 152/2006;
- indica i "titoli" acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990;
- stabilisce le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/2006.

I descritti contenuti sono ritenuti il livello minimo informativo che deve presentare il Rapporto finale della Conferenza.

Fermo restando il predetto Rapporto finale, la Conferenza procederà alla formalizzazione dell'avanzamento dei lavori attraverso resoconti a carattere provvisorio (brogliaccio, bozza di Rapporto finale) con valenza esclusivamente interna alla Conferenza di Servizi. Quindi nell'ultima seduta la Conferenza condivide il Rapporto finale, che funge anche da verbale definitivo. I resoconti provvisori non devono essere allegati al Rapporto finale; in ogni caso saranno pubblicati sul sito tematico regionale VAS – VIA – VI nella documentazione afferente all'istanza.

#### **7.2.4.6 Provvedimento di VIA eventualmente integrata con la VInCA**

Il provvedimento di VIA eventualmente integrata con la VInCA (screening oppure valutazione appropriata) è espresso in forma scritta e, coerentemente con l'art. 25 del Dlgs 152/2006, deve riportare:

- 1) le motivazioni e le considerazioni istruttorie su cui si fonda la decisione, anche con riferimento alla VInCA, ove integrata;
- 2) la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis del Dlgs 152/2006;
- 3) l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione;

- 4) le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
  - b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
  - c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) del Dlgs 152/2006. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Per ogni condizione ambientale il provvedimento dovrà riportare:

- Macrofase
- Ambito di applicazione
- Oggetto della condizione
- Termine avvio verifica di ottemperanza
- Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza

In ogni caso le condizioni ambientali dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui **all'Allegato 1** ai presenti indirizzi;

- 5) l'efficacia temporale del provvedimento, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente nell'istanza di VIA eventualmente integrata con la VInCA;
- 6) il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 28 del Dlgs 152/2006, anche con riferimento alla condizione per la quale il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di VIA integrata con la VInCA, deve trasmettere all'autorità competente alla VIA la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte (art. 28 comma 7bis del Dlgs 152/2006) ai fini della pubblicazione tempestiva della stessa nel sito internet dell'autorità competente;
- 7) per le VIA integrate con la VInCA, la previsione che il proponente comunichi al Gruppo Carabinieri Forestale (o alla Capitaneria di Porto per i siti marini) competente per territorio e al soggetto assegnatario della gestione del sito interessato dalla VInCA, con modalità certificabili, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997.

Le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico sono contenute nel Rapporto finale della Conferenza al quale è allegato il provvedimento di VIA.

Terminata l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA eventualmente integrata con la VInCA – decorrente come per tutti gli altri "titoli" dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero del PAUR - senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA eventualmente integrata con la VInCA deve essere reiterato; è fatto salvo il rilascio di specifica proroga da parte dello Staff Valutazioni Ambientali, su istanza del proponente, da presentarsi, esclusivamente, entro e non oltre la data di scadenza del provvedimento.

#### **7.2.4.7 Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR, è adottata dallo Staff Valutazioni Ambientali con decreto dirigenziale.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza PAUR, come minimo:

- richiama l'indicazione dei "titoli" compresi e degli eventuali altri "titoli" acquisiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14ter e ss. come riportati nel Rapporto finale. Si ricorda che l'efficacia temporale di tutti i "titoli" compresi nel PAUR decorre dalla data di comunicazione dello stesso;
- reca in allegato il Rapporto finale della Conferenza di Servizi comprendente le determinazioni dei singoli Uffici regionali, delle amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi che partecipano alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi e che condividono il relativo Rapporto finale, anche attraverso il solo Rappresentante unico, al fine di potere rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti dal punto di vista della VIA e della VInCA, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare (es. AIA, AUA, Autorizzazione gestione rifiuti, Autorizzazione Unica, Piano di Utilizzo, ecc.) senza dovere ripetere una nuova procedura di VIA integrata con la VInCA ove non necessaria;
- riporta, ove pertinenti, le specifiche di cui all'art. 27.bis, co. 7-ter del Dlgs 152/2006 (*"Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto"*);
- specifica i termini di cui all'art. 14quinques, ove necessario, e i termini per l'impugnativa;
- dovrà essere trasmessa a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento;
- dovrà essere trasmessa anche al Gruppo Carabinieri Forestale (o alla Capitaneria di Porto per i siti marini) competente per territorio ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, nel caso di integrazione con la VInCA;
- sarà pubblicata sul sito tematico regionale VAS – VIA – VI nella documentazione afferente all'istanza e sul BURC.

## **8. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI (Art. 28 del Dlgs 152/2006)**

### **8.1 Indicazioni generali**

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è tenuto a trasmettere al soggetto responsabile per la verifica di ottemperanza della condizione e agli Enti coinvolti, e per conoscenza allo Staff Valutazioni Ambientali:

- **istanza di verifica di ottemperanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale;
- documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'ottemperanza alla condizione ambientale.

L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali

La documentazione è trasmessa in formato digitale (n. 3 copie) secondo le **specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale** (la sola istanza anche in copia cartacea) e sarà pubblicata sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

L'attività di verifica, che può prevedere anche sopralluoghi e visite ispettive ove ritenute necessarie da parte del soggetto responsabile per la verifica della condizione, si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente.

Gli esiti della verifica di ottemperanza sono trasmessi allo Staff Valutazioni Ambientali dal soggetto responsabile. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, lo Staff Valutazioni Ambientali diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 del Dlgs 152/2006.

Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di ottemperanza o dall'esecuzione dei lavori di costruzione o dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, lo Staff Valutazioni Ambientali, acquisite eventuali ulteriori informazioni dal soggetto interessato o da altri soggetti competenti in materia ambientale, attiva d'ufficio, ove ritenuto necessario, una procedura volta a stabilire la necessità di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e di disporre l'adozione di opportune misure correttive o eventualmente la riedizione del procedimento di VIA al fine di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario. La procedura prevede il ricorso alla Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, che si svolge con le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.2.

Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

### **8.2 Conferenza di servizi istruttoria**



Qualora lo Staff Valutazioni Ambientali ritenga necessario - all'esito dei risultati delle attività di verifica di ottemperanza o dall'esecuzione dei lavori di costruzione o dall'esercizio dell'opera, e dell'accertamento della sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, e a seguito dell'acquisizione di eventuali ulteriori informazioni dal soggetto interessato o da altri soggetti competenti in materia ambientale - stabilire la necessità di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate o di disporre l'adozione di opportune misure correttive o eventualmente la riedizione del procedimento di VIA al fine di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, attiva d'ufficio un procedimento istruttorio che si avvale della Conferenza di Servizi istruttorie di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 svolta secondo le modalità di seguito indicate.

A seguito o contestualmente all'avvio del procedimento, viene indetta una Conferenza alla quale sono invitati i soggetti che hanno partecipato al procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA e l'ARPAC. Il soggetto interessato non è invitato alle sedute della Conferenza, se non su espressa richiesta della stessa, e partecipa attraverso l'invio di documenti e ogni altro elemento utile allo svolgimento del procedimento, anche su richiesta della Conferenza.

Nella indizione della Conferenza viene comunicato ai soggetti e alle amministrazioni interessate:

- a. l'oggetto della determinazione da assumere nonché l'indicazione di dove è possibile consultare la documentazione utile ai fini dello svolgimento della Conferenza;
- b. la convocazione della prima riunione della Conferenza, nella quale è possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti (la prima seduta della Conferenza dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi all'indizione).

Nella prima riunione sarà predisposta l'eventuale richiesta di integrazione, con una tempistica per il riscontro non superiore a trenta giorni, suscettibili di una sola proroga di ulteriori trenta giorni su richiesta motivata del soggetto interessato.

Ove il soggetto interessato, nella tempistica indicata, non riscontri la richiesta di integrazione, viene convocata una successiva seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza.

Successivamente al riscontro, nella tempistica indicata, del proponente, viene convocata una nuova seduta della Conferenza. Nella convocazione della seduta viene comunicato:

- a. dove è possibile consultare la documentazione integrativa;
- b. la data della seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza; la seduta dovrà essere fissata nei sessanta giorni successivi alla convocazione.

Gli atti della conferenza sono resi pubblici sul sito tematico regionale VIA – VAS.

A seguito della conclusione della Conferenza lo Staff Valutazioni Ambientali adotta la determinazione di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della Conferenza si stabilisca la necessità di una nuova VIA, lo Staff Valutazioni Ambientali nella determinazione di conclusione della Conferenza dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

## **9. PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 9 del DPR 120/2017)**

A seguito della emanazione della disciplina nazionale della gestione delle terre e rocce da scavo, e in considerazione della circostanza che nel caso di opere soggette a VIA l'autorità competente all'autorizzazione coincide con l'Autorità competente in materia di VIA, pervengono allo Staff Valutazioni Ambientali istanze di autorizzazione dei soli Piani di Utilizzo successivamente alla VIA e all'autorizzazione del progetto. A tali Piani non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 e seguenti del DPR 120/2017.

L'istanza di autorizzazione per i Piani di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 dovrà essere formulata **su apposito modello disponibile sul sito tematico VAS**

**- VIA – VI regionale;** all'istanza dovranno essere allegati:

- il Piano di Utilizzo predisposto secondo le disposizioni di cui all'Allegato 5 del DPR 120/2017 e ogni altro documento previsto dalle citate disposizioni nazionali;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2 del citato DPR corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
- ricevuta del versamento degli oneri previsti dalla vigente normativa regionale (ricevuta versamento My Pay);
- l'elenco dei documenti allegati all'istanza (per il Piano di Utilizzo dovranno essere puntualmente elencati anche i singoli allegati dello stesso) sia in formato .pdf che in formato .xls;

L'istanza e la documentazione allegata **saranno trasmessi contestualmente allo Staff Valutazioni Ambientali e ai dipartimenti ARPAC territorialmente competenti. Ove il Piano interessi anche altre Regioni, lo stesso dovrà essere trasmesso contestualmente anche alle suddette Regioni e alle ARPA territorialmente competenti.** L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le indicazioni riportate nelle apposite specifiche pubblicate sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Lo Staff Valutazioni Ambientali procederà ad accertare la procedibilità dell'istanza.

Saranno ritenute improcedibili, e pertanto archiviate con preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- prive anche di uno solo degli allegati sopraelencati e/o corredate da documentazione non firmata e/o datata;
- non trasmesse contestualmente anche alla/e competenti ARPA.

L'avvio del procedimento sarà trasmesso al proponente e all'ARPAC competente, alla quale verrà richiesto di trasmettere allo Staff Valutazioni Ambientali, entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento, eventuali richieste di integrazione nel merito tecnico della documentazione. Lo Staff Valutazioni Ambientali, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, può formulare in un'unica soluzione una richiesta di integrazioni nel merito tecnico, accordando un termine per il riscontro non superiore a 30 giorni. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa dal proponente sia allo Staff Valutazioni Ambientali che alla competente ARPA esclusivamente in formato digitale.

Decorso i 30 giorni e in assenza di riscontro l'istanza sarà archiviata previa applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990.

Entro 90 giorni dal riscontro, o entro 90 giorni dall'avvio del procedimento nel caso non sia necessario procedere ad una richiesta di integrazione nel merito tecnico, lo Staff Valutazioni Ambientale di norma comunica al proponente le proprie valutazioni, anche sulla scorta delle valutazioni che l'ARPA competente le trasmetterà entro 60 giorni dal riscontro del proponente o dall'avvio del procedimento in caso di assenza di richiesta di integrazioni.

Decorso 90 giorni dall'avvio del procedimento o dalla eventuale integrazione trasmessa a seguito dell'istruttoria nel merito tecnico, il proponente, in assenza di comunicazioni, può avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'art. 4 del DPR 120/2017. Lo Staff Valutazioni Ambientali, anche sulla scorta delle valutazioni dell'ARPA competente, nel caso accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

## **10. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA PROROGA DI VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI VIA**

Di seguito sono riportate le indicazioni per la presentazione dell'istanza di proroga che sarà oggetto di istruttoria da parte dello Staff Valutazioni Ambientali ai fini dell'eventuale rilascio della proroga del provvedimento di VIA previsto dall'art. 25 del Dlgs 152/2006.

### **10.1 Istanza e indicazioni tecnico amministrative sulla documentazione da presentare**

L'istanza di proroga, da redigersi su **apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale**, dovrà recare in allegato la seguente documentazione:

1. Relazione sulle motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;
2. Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire;
3. Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto; descrizione di come sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni ambientali del provvedimento di VIA.
4. Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato iniziale del sito, prima dell'inizio dei lavori, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area;
5. Relazione sullo stato ambientale dei luoghi: relazione, redatta dal progettista o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della Società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. La relazione dovrà attestare la permanenza delle caratteristiche del contesto ambientale rispetto a quelle esistenti alla data di rilascio del parere di compatibilità, e l'assenza di alterazioni delle condizioni dell'area interessata dall'intervento successivamente alla data del provvedimento di compatibilità ambientale.
6. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione, ove previsti dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti;
7. dati territoriali georeferenziati (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto). I dati in formato .shp o .kml dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord (sul punto vedasi le specifiche relative alle modalità per la trasmissione in formato elettronico pubblicate sul sito tematico VAS - VIA - VI).

### **10.2 Procedura**

Lo Staff Valutazioni Ambientali si pronuncia in ordine alla richiesta di proroga nei sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza.

Qualora ritenuto necessario, lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Tale richiesta interrompe i termini del procedimento che tornano a decorrere alla data di deposito delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, lo Staff Valutazioni Ambientali procede all'archiviazione dell'istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

È facoltà dello Staff Valutazioni Ambientali acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali o da altre Amministrazioni direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga.

Nel caso in cui l'istanza di proroga si riferisca ad un provvedimento di VIA contenuto in un PAUR ex art. 27bis del Dlgs 152/2006, l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi istruttoria in forma semplificata e asincrona alla quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti a suo tempo coinvolti nel procedimento finalizzato all'emanazione del PAUR.

Per quanto concerne gli oneri istruttori, si rimanda alle disposizioni pro tempore vigenti.

La proroga è oggetto di apposito provvedimento.

## ***11. DISPOSIZIONI FINALI***

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni normative contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. In caso di contrasto tra i presenti Indirizzi Operativi e le attuali o sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, queste ultime prevarranno.

## ***ELENCO ALLEGATI***

**Allegato 1 – Specifiche tecniche per la formulazione delle condizioni ambientali**

**Allegato 2 – Elenco indicativo dei “titoli” (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati) da richiedere nel PAUR**